



LAVORO Euroconference

Edizione di mercoledì 31 luglio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Terziario Confcommercio: slitta al 1° ottobre la nuova classificazione per l'apprendistato professionalizzante](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell'importo mensile da luglio 2024](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pace contributiva: riscatto fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare la pensione](#)

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Licenziamento disciplinare: l'immediatezza della contestazione ha carattere relativo](#)

di Redazione

SPECIALE DELLA SETTIMANA

[Ferie: durata e modalità di fruizione](#)

di Studio Associato CMNP



Terziario Confcommercio: slitta al 1° ottobre la nuova classificazione per l'apprendistato professionalizzante

di Redazione

Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, in data 27 giugno 2024, hanno raggiunto un [accordo integrativo](#) riguardante le nuove figure professionali per l'apprendistato professionalizzante nel settore Terziario, distribuzione e servizi, che sarebbero dovute entrare a regime dal 1° giugno 2024.

L'accordo differisce al 1° ottobre 2024 l'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, al solo fine delle assunzioni in apprendistato professionalizzante. Pertanto, fino a tale data, restano in vigore le precedenti figure.



Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell'importo mensile da luglio 2024

di Redazione

L'Inail, con [circolare n. 20 del 26 luglio 2024](#), ha comunicato la rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 2024, nella misura di 305,78 euro, sulla base della variazione, registrata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, pari al 5,4%.

Master di specializzazione

Ammortizzatori sociali e gestione della crisi di impresa

Scopri di più



Pace contributiva: riscatto fino a 5 anni di periodi contributivi utili per anticipare la pensione

di Redazione

L'Inps, con [comunicato stampa del 22 luglio 2024](#), ha offerto indicazioni in merito alla pace contributiva per i c.d. contributivi puri (coloro che non hanno contributi precedenti al 1° gennaio 1996), reintrodotta per il biennio 2024/2025 dalla L. 213/2023 e illustrata dall'Istituto con la circolare n. 69/2024.

La misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione, possibilità fruibile anche da parte di chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021. La pace contributiva si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all'Ago, alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

La facoltà di fruire della pace contributiva può essere esercitata "a domanda" dell'assicurato, o dai suoi superstiti o parenti e affini entro il secondo grado, entro il 31 dicembre 2025.

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più



Licenziamento disciplinare: l'immediatezza della contestazione ha carattere relativo

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 maggio 2024, n. 12393, in tema di licenziamento disciplinare, ha stabilito che l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici, dovendo, invece, la valutazione di tardività della contestazione ritenersi congrua e adeguata laddove il differimento dell'incolpazione risulta del tutto privo di giustificazione.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più

SPECIALE DELLA SETTIMANA

Ferie: durata e modalità di fruizionedi **Studio Associato CMNP**

Un tema particolarmente sentito durante il periodo estivo è sicuramente quello delle ferie. Cerchiamo, quindi, di capire quali sono gli aspetti principali, rimandando alla specifica scheda *“Fruizione e retribuzione delle ferie”* di Lavoro Pratico per gli approfondimenti e i casi particolari.

Innanzitutto, va specificato che tale periodo di assenza è riconosciuto dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 2109 del codice civile. In base a quest'ultima norma, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. Inoltre, l'articolo 10 del D.Lgs. 66/2003 stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane che va goduto:

- nell'anno di maturazione per almeno due settimane, che possono essere consecutive se richiesto del lavoratore;
- nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione, per le ulteriori 2 settimane.

Il periodo minimo di ferie non può essere sostituito dall'indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Occorre specificare, tuttavia, che i contratti collettivi nazionali possono derogare alla normativa ordinaria e, quindi, è bene conoscere cosa previsto dai CCNL di riferimento.

In merito al periodo in cui fruire le ferie, si specifica che si deve tener conto sia delle esigenze dell'impresa che di quelle del lavoratore e che deve essere oggetto di specifica richiesta. Il periodo stabilito dal datore di lavoro deve essere comunicato preventivamente al lavoratore, mentre se la decisione dovesse essere lasciata a quest'ultimo (es. non è prevista una sospensione dell'attività di impresa), le ferie saranno concordate individualmente.

In caso di mancata fruizione delle ferie per cause imputabile al lavoratore, il datore di lavoro non può essere sanzionato, mentre in caso contrario si applicano sanzioni monetarie che aumentano in caso di violazioni in più anni e per più lavoratori.

Le somme erogate a titolo di retribuzione per i periodi feriali sono da assoggettare a contribuzione obbligatoria e a tassazione ordinaria e concorrono a formare la retribuzione utile al Tfr.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**

per lo **Studio** del **Consulente del Lavoro**

[scopri di più >](#)